

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

INFORTUNI

***CONVENZIONE
INTERNATIONAL EXPERIENCE***

SINTESI DELLE GARANZIE PRESTATE

SOMME ASSICURATE

CONTRAENTE

“INTERNATIONAL EXPERIENCE”

VIA ORSOLINI N. 56

63900 FERMO (FM)

POLIZZA INFORTUNI – INTERNATIONAL EXPERIENCE

| COMBINAZIONI | INCLUSA NELLA QUOTA | TOP (FACOLTATIVA) | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|--|--|
| GARANZIE PRESTATE | Somma assicurata | | | |
| Morte | 25 mila euro | 100 mila euro | | |
| Invalidità permanente | 50 mila euro | 150 mila euro | | |
| Diaria da ricovero da infortunio | NON PRESTATA | 60,00 euro | | |
| Diaria da convalescenza post ricovero da infortunio | NON PRESTATA | 30,00 euro | | |
| Diaria da gesso o immobilizzazione | 15,00 euro | 40,00 euro | | |
| Rimborso spese sanitarie | 1.000 euro | 5.000 euro | | |
| | | | | |
| Premio pro-capite | | 38,00 euro integrazione | | |

Garanzie prestate:

A) Morte

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza la morte. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

B) Invalidità permanente

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza una invalidità permanente. La garanzia è prestata anche se l'insorgere della invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma, comunque, entro due anni dal giorno dell'infortunio.

C) Indennità per ricovero a seguito di infortunio

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza:

- un Ricovero;
- un Day hospital purché la degenza si sia protratta almeno per due giorni consecutivi.

D) Indennità per convalescenza a seguito di infortunio

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza una convalescenza successiva ad un

ricovero in Istituto di cura, indennizzabile a termini di polizza, per un periodo pari al doppio di quello della degenza con il limite di trecentosessantacinque giorni per ogni infortunio. Il periodo di indennizzo comprensivo del ricovero e della convalescenza non potrà superare i trecentosessantacinque giorni.

L'indennità per convalescenza sarà liquidata dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione da parte dell'Assicurato di certificazione medica attestante lo stato di convalescenza.

E) Indennità per immobilizzazione

La garanzia riguarda l'infortunio che ha come conseguenza una immobilizzazione. La Società corrisponderà per ogni giorno di immobilizzazione, sino alla rimozione del mezzo di contenzione – anche in assenza di ricovero - un indennizzo giornaliero pari al massimale assicurato.

Si conviene, inoltre, tra le Parti che:

- a) la durata massima del periodo indennizzabile non potrà superare, in ogni caso, trecentosessantacinque giorni;
- b) l'indennizzo sarà effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata, su presentazione da parte dell'Assicurato dei documenti giustificativi comprovanti la durata dell'immobilizzazione e la causa;
- c) la domanda per ottenere l'indennizzo, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla Società entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

F) Rimborso per spese mediche da infortunio

La garanzia riguarda il rimborso delle spese sostenute in conseguenza di infortunio per:

- a) gli accertamenti diagnostici;
- b) gli onorari per visite di medici generici e/o specialisti, nonché, in caso di intervento chirurgico: dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti

di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento;

c) i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare un danno estetico nonché

gli interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto nel limite complessivo del 20% della somma assicurata;

d) le rette di degenza;

e) l'acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di trecentosessanta giorni, di carrozzelle ortopediche,

o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;

f) il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e all'Istituto

di cura o ambulatorio entro il 20% della somma assicurata;

g) accertamenti medico legali;

h) cure odontoiatriche, paradontopatie e protesi dentarie nel limite complessivo del 10% della somma assicurata e con il massimo di € 1.100,00.

Resta comunque inteso tra le Parti che il rimborso delle spese per le protesi dentarie - se dovuto - sarà comunque effettuato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre un anno dalla data del sinistro.